



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 56

della Giunta comunale

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 18.02.2008 N. 62. SOSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ABITATIVO CON GRUPPO DI COORDINAMENTO. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Il giorno 14.03.2022 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/62 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che all'articolo 8, comma 4 della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" ha previsto il trasferimento di funzioni, tra le quali l'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, ai Comuni con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 30 dicembre 2011 n. 146 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m. e i. (da ora Legge) recante "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" (da ora Legge);

preso atto che con il Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg. è stato approvato il "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)." (da ora Regolamento), modificato con Decreto del Presidente della Provincia 3 luglio 2019 n. 7-8/Leg., con Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2020 n. 12-25/Leg., con Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2021 n. 18-52/Leg.;

preso atto che il Regolamento è stato in ultimo modificato con il Decreto del Presidente della Provincia 11.02.2022 n. 1-58/Leg., che è intervenuto significativamente sul titolo V, recante la disciplina della locazione alloggi a canone moderato al fine di rendere più efficienti le modalità e i tempi di assegnazione degli alloggi locati e di regolare la permanenza all'interno degli stessi;

vista la nota della Provincia autonoma di Trento di data 03.03.2022 che riassume le modifiche al Regolamento di cui si tratta;

considerato che le modifiche hanno inciso in particolare sull'assegnazione degli alloggi cosiddetti "di risulta", sulle tipologie e tempistiche dei bandi, sulle modalità di accesso, sulla possibilità di individuare specifiche tipologie di nuclei familiari alle quali riservare eventuali quote di alloggi, sulla validità delle graduatorie, sui termini massimi di accettazione/rifiuto dell'alloggio;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 18.02.2008 n. 62 con la quale sono stati modificati i "Criteri per l'applicazione della Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e del suo Regolamento d'esecuzione" ed è stata istituita una Commissione interna per la valutazione del bisogno abitativo presieduta dall'Assessore competente e composta dal Dirigente del Progetto Politiche abitative (sostituito dal Capoufficio del Progetto Casa in caso di suo impedimento o assenza), dall'Assistente Sociale del Progetto, da un Funzionario individuato dal Dirigente del Servizio con funzioni di segretario e da un rappresentante nominato dalla Fondazione "Crosina Sartori Cloch" per i soli casi riguardanti la Fondazione stessa;

considerato che i "Criteri per l'applicazione della Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e del suo Regolamento d'esecuzione" (da ora criteri) sono stati in seguito modificati e sostituiti, in ultimo con la deliberazione di Giunta comunale 18.06.2018 n. 114;

visti gli schemi di bando per la locazione di alloggi a canone moderato, come sottoposti alla Giunta comunale, oggetto della relativa presa d'atto nelle sedute del 30 luglio 2012, 4 marzo 2013, 9 marzo 2015 e 26 aprile 2021;

richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale 08.03.2021 n. 45, che rispetto alla graduatoria domande anno 2020 ha autorizzato in via sperimentale una specifica deroga ai criteri, relativamente all'approvazione delle graduatorie provvisorie di locazione alloggio sostenibile e contributo integrativo al canone di locazione, in considerazione della necessità di limitare l'afflusso di utenti che l'esposizione delle graduatorie nei locali del Progetto comporta, stante la situazione pandemica ben nota, nonché in un'ottica di semplificazione e digitalizzazione del procedimento amministrativo e di valorizzazione della partecipazione del cittadino allo stesso, per cui le graduatorie sono state sostituite dall'invio di una comunicazione personale del punteggio e l'attribuzione di un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni;

considerato che la sperimentazione rispetto alle graduatorie domande anno 2020 ha restituito un buon risultato, non essendo pervenute osservazioni a seguito dell'invio delle comunicazioni personali di punteggio e ritenuto quindi di rendere la modifica definitiva;

ritenuto che alcune valutazioni circa il bisogno abitativo presentano, accanto ad aspetti amministrativi, anche rilevanti connotazioni di carattere sociale tali da richiedere una trattazione collegiale ad opera di soggetti tecnici;

ritenuto quindi di sostituire la Commissione per la valutazione del bisogno abitativo con un Gruppo di coordinamento di natura tecnica che possa fungere quale supporto al Dirigente individuandone i seguenti componenti - Dirigente del Progetto Politiche abitative, Capoufficio Progetto Casa, Assistente Sociale del Progetto, un Funzionario individuato dal Dirigente con funzioni di segretario; alle sedute potranno partecipare anche l'Assessore competente e un Rappresentante nominato dalla Fondazione "Crosina Sartori Cloch" per i soli casi riguardanti la Fondazione stessa - e le seguenti competenze:

- valutare le istanze presentate ai sensi degli artt. 5, comma 4 della L.p. 15/2005 e 26 del Regolamento di esecuzione della stessa per la locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità;
- valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis della Legge e deliberazioni di Giunta provinciale 30.04.2010 n. 1005 e 15.04.2011 n. 761 per la locazione a canone concordato, in casi eccezionali e per 18 mesi;
- valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per il contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio;
- valutare le proposte di revoca degli assegnatari alloggi I.T.E.A. ai sensi dell'art. 9, comma 4 e comma 12 della L.p. n. 15/2005;
- valutare le richieste di locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica ad Enti, Associazioni senza scopo di lucro, istituzioni e forze dell'ordine;

ritenuto inoltre di rivedere i *criteri*, riordinando alcune materie per una migliore leggibilità, apportando alcune modifiche di carattere formale ed altre di natura più sostanziale dovute a novità normative o all'esperienza maturata, ed in particolare:

1. sostituire, al fine di una migliore leggibilità del testo dei Criteri, la locuzione "titolo" con la locuzione "punto" associandola ad una numerazione, e precisando meglio gli argomenti trattati, e modificare, in seguito alle recenti modifiche organizzative, la denominazione della struttura competente in tema di politiche abitative da "Servizio Casa e residenze protette" in "Progetto politiche abitative";
2. allineare le tempistiche di raccolta delle domande alla nuova previsione normativa di cui agli artt. 3 e 30 del Regolamento di esecuzione della L.p. n. 15/2005, che rimandano alla Giunta provinciale la fissazione dei termini anno per anno (v. punto 1);
3. eliminare l'approvazione delle graduatorie provvisorie di locazione alloggio sostenibile e contributo integrativo al canone di locazione, sostituendole con una comunicazione personale del punteggio (v. punti 5 e 18);
4. eliminare, in relazione alla locazione temporanea (sia a canone sostenibile ex art. 5, comma 4 della Legge ed art. 26 del Regolamento di esecuzione, sia a canone concordato ex art. 6, comma 5 bis della Legge e deliberazioni della Giunta provinciale 30.04.2010 n. 1005 e 15.04.2011 n. 761), il riferimento alla presenza stabile da 12 mesi sul territorio o alla segnalazione del Servizio Welfare e coesione sociale, per un migliore allineamento normativo (v. punti 13 e 15);
5. allineare, in relazione ai casi che consentono la proroga della locazione temporanea, la definizione di soggetto debole a quella di cui all'art. 6 bis, comma 1, lettera a) della L.p. n. 15/2005 (v. punto 14);

6. destinare un numero massimo di alloggi come meglio dettagliato nei nuovi *Criteri* alla locazione temporanea (v. punti 13 e 15) nonché ad Enti, Associazioni senza scopo di lucro e Istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale (v. punto 16), alla luce dello scarso numero di alloggi disponibili e della mancanza di un regolare flusso informativo da parte di I.T.E.A. S.p.a. in merito alla disponibilità degli stessi;
7. prevedere, anche per la locazione temporanea a canone concordato, che nel caso di gravi accadimenti, il Progetto Politiche abitative possa relazionare alla Giunta comunale in merito alla necessità della messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi (v. punto 15);
8. modificare, in relazione al contributo integrativo al canone di locazione, il criterio attinente alle modalità della concessione, con particolare riferimento al livello essenziale di soddisfazione delle domande, in quanto negli ultimi anni la Provincia autonoma non lo ha fissato, e considerata comunque la cogenza di una tale indicazione laddove fosse rinnovata e prevedendo altresì per l'Amministrazione la possibilità di intervenire con risorse proprie;
9. al fine di rendere maggiormente incisivi gli interventi di politica abitativa, valutate le difficoltà dei nuclei familiari connesse alla congiuntura economica elevare da 0,10 a 0,12 il limite dell'indicatore I.C.E.F. che consente a coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi, di ottenere l'attestazione della comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio abitativo utile per poterne beneficiare anche per un periodo immediatamente successivo. Al riguardo sono state svolte sull'ultima graduatoria approvata (domande 2020) le simulazioni per individuare il numero dei potenziali beneficiari e il possibile impatto finanziario della misura. Concretamente si ipotizza che circa 70 nuclei familiari potrebbero ottenere la valutazione favorevole ai fini della concessione del beneficio per il terzo anno ed è stato quindi ipotizzato un fabbisogno di circa 150.000,00 euro a cui fare fronte con i fondi provinciali destinati e con le disponibilità proprie derivanti da economie di spesa maturate negli esercizi precedenti, vincolate nel loro impiego (v. punto 20);
10. eliminare, con riferimento alla sospensione per 12 mesi della possibilità di beneficiare del contributo integrativo sul canone di locazione, il riferimento al 30 settembre in quanto il periodo di raccolta delle domande non è più prefissato ma stabilito anno per anno dalla Giunta provinciale (v. punto 20);
11. aumentare la percentuale di utenti sottoposti al controllo dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione, portandola dal 12% al 15% dei beneficiari in pagamento e modificare le modalità di invio della richiesta di produzione documentale per tale controllo in funzione della crescente digitalizzazione del procedimento, che consente di effettuare un invio unico anziché in 3 momenti (v. punto 21);
12. per la locazione degli alloggi a canone moderato, eliminare gli schemi di "bando tipo" sopra richiamati, ritenendo che in relazione alle recenti modifiche normative e per una migliore efficacia ed omogeneità nelle procedure di assegnazione, con riferimento sia alle nuove realizzazioni che agli alloggi non locati (alloggi di risulta), risulti opportuno disciplinare gli aspetti essenziali prima normati negli schemi di bando (es. quote di riserva, punteggi..), in via generale, all'interno dei criteri oggetto della presente deliberazione, demandando al Dirigente del Servizio di merito, l'approvazione dei bandi (v. punto 25);
13. relativamente al punto precedente, in particolare, individuare:
 - il limite minimo e massimo di indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda (v. punto 26),
 - i punteggi attribuibili (v. punto 27 e allegato A),
 - le quote di alloggi da riservare a specifiche tipologie di nuclei familiari (v. punto 28),
 - le forme di pubblicità delle graduatorie (v. punto 29),
 - i termini per l'accettazione, il rifiuto o la mancata accettazione degli alloggi proposti (v. punto 30);

dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere della Conferenza permanente dei Sindaci con deliberazione di data 09.03.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente

eseguita, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.p. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.p. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento di esecuzione della L.p. 15/2005 e s.m. e i.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

ritenuto che, vista l'influenza delle modifiche proposte sulle lavorazioni necessarie all'approvazione delle graduatorie, quella relativa al contributo deve essere approvata entro aprile 2022 e vista la necessità di procedere celermente alla pubblicazione dei bandi per la locazione di alloggi a canone moderato già disponibili, come richiesto dalla normativa, sia necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e i.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di modificare i “Criteri per l'applicazione della L.p. 07.11.2005 n. 15 e del suo Regolamento di esecuzione” sul Territorio Val d'Adige come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare i “Criteri per l'applicazione della L.p. 07.11.2005 n. 15 e del suo Regolamento di esecuzione” sul Territorio Val d'Adige di cui all'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, in sostituzione dei precedenti “Criteri per l'applicazione della L.p. 07.11.2005 n. 15 e del suo Regolamento di esecuzione” da ultimo approvati con deliberazione della Giunta comunale 18.06.2018 n. 114;
3. di sostituire la Commissione per la valutazione del bisogno abitativo, istituita con deliberazione della Giunta comunale 18.02.2008 n. 62, con un Gruppo di coordinamento individuandone come segue i componenti - Dirigente del Progetto Politiche abitative, Capoufficio del Progetto Casa, Assistente Sociale del Progetto, un Funzionario individuato dal Dirigente con funzioni di segretario; alle sedute potranno partecipare anche l'Assessore competente e un Rappresentante nominato dalla Fondazione “Crosina Sartori Cloch” per i soli casi riguardanti la Fondazione stessa - e le competenze:
 - valutare le istanze presentate ai sensi degli artt. 5, comma 4 della L.p. 15/2005 e 26 del

- Regolamento di esecuzione della stessa per la locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità;
- valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis della Legge e deliberazioni di Giunta provinciale 30.04.2010 n. 1005 e 15.04.2011 n. 761 per la locazione a canone concordato, in casi eccezionali e per 18 mesi;
 - valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per il contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio;
 - valutare le proposte di revoca degli assegnatari alloggi I.T.E.A. ai sensi dell'art. 9, comma 4 e comma 12 della L.p. n. 15/2005;
 - valutare le richieste di locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica ad Enti, Associazioni senza scopo di lucro, Istituzioni e Forze dell'ordine;
4. di dare atto che, relativamente alla locazione di alloggi a canone moderato, i criteri oggetto di approvazione sostituiscono la disciplina precedentemente contenuta negli schemi di bando richiamati;
 5. di dare atto che i singoli bandi per la locazione di alloggi a canone moderato saranno oggetto di approvazione con determinazione della Dirigente del Progetto Politiche abitative;
 6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 18.02.2008 N. 62. SOSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ABITATIVO CON GRUPPO DI COORDINAMENTO. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 14.03.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 62 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 18.02.2008 N. 62. SOSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ABITATIVO CON GRUPPO DI COORDINAMENTO. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 10 marzo 2022

Servizio Politiche abitative
La Dirigente
dott.ssa Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 62 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 18.02.2008 N. 62. SOSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ABITATIVO CON GRUPPO DI COORDINAMENTO. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 11.03.2022